

www.provincia.torino.it



Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 29/14766/2014

OGGETTO: COMUNE DI TRAVES - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Traves con deliberazione C.C. n. 9 del 24 settembre 2013, trasmesso alla Provincia in data 25 marzo 2014 (pervenuto il 26/03/2014), ai sensi dell' articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2); (*Prat.* 017/2014);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 24 settembre 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, si rende necessaria al fine di recepire alcune esigenze pervenute da privati cittadini al Comune e altre modeste variazioni espresse dall'Amministrazione stessa, di seguito riportate:

- eliminazione parcheggio pubblico "Sp12" in località Villa, (-143 mg);
- riperimetrazione dell'area "CE4", nel seguente modo: area "CE4bis" con accorpamento di porzione di area libera ricadente in area "B12" senza incremento di cubatura e quindi con mantenimento della volumetria prevista dal vigente PRGC, mediante la riduzione dell'indice di edificabilità da 0,60 a 0.43 mc/mq; ampliamento dell'area "B12" per accorpamento di parte dell'area "CE4" in dipendenza di intervento realizzato successivamente all'approvazione del PRGC vigente; modifica della modalità di attuazione, per l'area "CE4bis" da Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) a Permesso di Costruire;
- riperimetrazione con ampliamento dell'area "C5" ora "C5bis", senza incremento di cubatura e quindi con mantenimento della volumetria prevista dal PRGC vigente, mediante la riduzione dell'indice di edificabilità di cui al medesimo strumento urbanistico da 0,80 mc/mq a 0,67 mc/mq;





- nuova area "Ep" in località Villa avente superficie di 119 mq, in parziale sostituzione dell'area "Arp2":
- nuova area "Sp12bis" per parcheggi pubblici in località Villa di 258 mq, in parziale sostituzione dell'area "Arp2";
- parziale riduzione dell'area "NRA6", ricompresa nell'area "B12" in relazione alle caratteristiche specifiche della medesima;
- nuova area "Cp8" in frazione Malerba di 290 mq, in parziale sostituzione dell'area "Arp1" e connesso ampliamento dell'area "NRA5";
- sostituzione dell'area "CE3" con l'area "C4bis" con modifica di perimetrazione senza incremento di cubatura;
- sostituzione dell'area "CEI" con l'area "C4ter" con modifica di perimetrazione senza incremento di cubatura:
- nuova area "Cp9" in frazione Andrè di 212 mq; modifica non adottata in quanto l'area ricade in zona di tutela ambientale "EA" del PRG vigente;
- riperimetrazione e riduzione delle aree "C2" e "B5";
- nuova area "CE2bis" derivata in parte dall'area "C2" ed in parte dall'area "B5" senza incremento di cubatura per l'intera superficie, con indice di edificabilità 0,54 mc/mq per mantenere invariata la volumetria prevista dal PRGC vigente;
- riperimetrazione e riduzione dell'area "Sp16" in frazione Grangia;
- previsione di una nuova area di urbanizzazione primaria "Ua" consistente nella conferma e nell'ampliamento della vasca di raccolta acqua dell'acquedotto esistente;

La documentazione di Variante verifica la conformità degli interventi con le condizioni di rischio idrogeologico presenti nel territorio comunale, in quanto il P.R.G.C. vigente è in corso di adeguamento al P.A.I. e la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica.

La citata documentazione, riporta l'esclusione dall'assoggettamento alla Ambientale Strategica previsto dal comma 9, articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013.

Non riporta alcuna analisi in merito alla compatibilità dell'intervento proposto con la pianificazione sovracomunale (PTR, PPR ed in particolare con il PTC2);

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 9 del 24 settembre 2013 di adozione della Variante n. 1 al P.R.G.C. vigente " ... contiene la ... elencazione delle condizioni per cui ... la stessa ... è classificata come parziale ...";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013 in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente



www.provincia.torino.it



Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, articolo 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Traves con deliberazione C.C. n. 9 del 24 settembre 2014, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alle variazioni proposte, in linea generale si ricorda all'Amministrazione Comunale la necessità, che le stesse siano supportate da motivazioni di interesse pubblico; la scelta ad esempio di modificare le modalità di attuazione di due aree di consistenti dimensioni -rapportate all'estensione del territorio comunale- da Piano Esecutivo Convenzionato a Permesso di Costruire non paiono sorrette da considerazioni di interesse pubblico e/o valutazioni economiche in merito alla realizzazione delle infrastrutture necessarie a rendere le aree edificabili, a carico dei privati o del Comune. Occorre quindi che il Progetto Definitivo contenga le suddette valutazioni;
 - b) con riferimento a quanto precede, occorre motivare lo stralcio di alcune aree destinate a servizio pubblico (parcheggio); è necessario dimostrare che nelle zone interessate, anche in funzione della morfologia territoriale, le aree a tale uso siano comunque sufficienti;
 - c) con riferimento alle modalità di stesura della documentazione di Variante, si rammenta che la Legge Urbanistica Regionale è stata aggiornata e modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 (B.U.R. 28 marzo 2013) e successivamente dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013 (B.U.R. 14/08/2013); occorre pertanto aggiornare i riferimenti legislativi, sostituendo al comma 7 dell'articolo 17 della citata norma, il comma 5;
 - d) per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica, la Variante riporta le condizioni di esclusione ai sensi del comma 9 dell'articolo 17 L.R. 56/77 come modificato dalla procedura, sia L.R. 3/2013; si segnala come tale stata modificata dalla già citata L.R. 17/2013, in vigore dal 29 agosto 2013, la quale ha limitato le casistiche di esclusione dalla Verifica preventiva alla V.A.S., individuate dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, alle Varianti "...finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS ...";
 - e) per quanto riguarda il processo di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, si ricorda al Comune, in quanto lo stesso assume il ruolo di "Amministrazione preposta all'approvazione del piano" e di Ente competente in materia ambientale, di dotarsi (anche per i casi di esclusione dalla V.A.S.) della **struttura** (Organo Tecnico art. 7, L.R. 40/1998) di cui all'articolo 3 bis, comma 7 della L.R. 56/1977, come modificata dalle citate Leggi Regionali;
- di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del



www.provincia.torino.it



comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Traves la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 30 aprile 2014

Il Dirigente Arch. Gianfranco Fiora (F.to in originale)